

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LAURICELLA, SALVI, PELLEGRINO,
D’ALESSANDRO PRISCO, BRATINA, SCIVOLETTO, CIONI,
CORRAO, BARRILE, FIGURELLI, CADDEO, LARIZZA, BARBIERI,
DE GUIDI, GUERZONI, SMURAGLIA, DE MARTINO GUIDO,
PAGANO, BRUNO GANERI, CONTE, LORETO, PAPPALARDO,
VALLETTA e VELTRI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1996

**Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani
residenti all’estero**

ONOREVOLI SENATORI. - Negli altri Paesi dell'Unione europea le diverse legislazioni nazionali hanno ormai stabilito nuove modalità di voto per i loro concittadini residente all'estero.

Con il presente disegno di legge intendiamo contribuire a colmare questo ritardo: l'Italia infatti non ha ancora nè riconosciuto nè saputo organizzare il «voto per corrispondenza» degli elettori italiani residenti fuori dal territorio nazionale.

In questi anni di transizione verso un nuovo assetto politico-istituzionale della nostra Repubblica abbiamo modificato le leggi elettorali per quanto riguarda Camera e Senato, consigli regionali, amministrazioni provinciali e comuni.

Non abbiamo ancora - nonostante le precedenti iniziative parlamentari - dato risposta all'esigenza dei nostri concittadini all'estero di poter vedere garantito, senza l'onere e la fatica del ritorno in patria, il proprio diritto costituzionale di espressione del voto.

Con questo disegno di legge indichiamo nella modalità del voto per corrispondenza l'innovazione più efficace per assicurare questo obiettivo. Nel testo abbiamo ripreso dalle legislazioni più avanzate dei Paesi europei tecniche anche organizzative per garantire libertà, personalità e segretezza nell'esercizio diretto e individuale del voto.

Questa proposta avanza una seconda significativa novità: non solo una nuova modalità di voto ma anche una nuova rappresentanza per i cittadini italiani residenti all'estero. Con i voti espressi per corrispondenza e su specifiche liste verranno eletti infatti deputati e senatori, espressione diretta delle comunità all'estero, quasi fossero una «Regione specifica» da rappresentare.

È evidente che questa soluzione presuppone una modificazione della nostra Costituzione attraverso lo strumento di una apposita legge costituzionale: modifica degli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione.

Con questa nostra iniziativa affianchiamo allo strumento straordinario della revisione di alcuni articoli della Costituzione lo strumento complementare della legge ordinaria che ne attua le finalità.

Per evitare attriti, riserve critiche e incomprensioni con alcuni governi dei Paesi di residenza dei cittadini italiani elettori all'estero abbiamo individuato appropriate soluzioni giuridiche e tecniche: non vengono infatti istituiti «collegi» ritagliati, sia pure virtualmente, sul territorio di altri Stati, ma viene istituita un'unica circoscrizione estera.

I voti espressi nella circoscrizione estera della Camera dei deputati e nella circoscrizione estera del Senato della Repubblica verranno spediti da ogni singolo elettore residente all'estero in busta chiusa per «corrispondenza» ai consolati di riferimento, quindi inviati in Italia tramite valigia diplomatica e scrutinati sul nostro territorio nazionale, a Roma, presso un apposito ufficio elettorale centrale contemporaneamente allo spoglio dei voti espressi in Italia.

Le campagne elettorali all'estero saranno possibili nelle forme e con le modalità definite in appositi accordi bilaterali dal nostro Paese e comunque nel rispetto delle legislazioni degli Stati che ospitano i nostri elettori.

Infine, di fronte alle difficoltà delle nostre anagrafi comunali (AIRE) di avere elenchi aggiornati degli elettori italiani residente all'estero e di fronte alla stratificazione sia storica che culturale di una emigrazione rilevante anche sul piano numerico, avanziamo l'idea innovativa della

«opzione»: i nostri concittadini residenti all'estero potranno cioè scegliere il nuovo modo di voto per corrispondenza «registrandosi», segnalando ai consolati la loro volontà e il loro indirizzo e dunque con-

tribuendo all'elezione di una loro specifica rappresentanza. Oppure potranno continuare a mantenere la possibilità del ritorno in Italia per votare nei comuni di ultima iscrizione anagrafica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli elettori italiani residenti anche temporaneamente all'estero, in Paesi in cui l'Italia è presente con proprie rappresentanze diplomatiche, in occasione delle elezioni per il Parlamento nazionale, possono votare per corrispondenza.

2. Possono inoltre esprimere il voto per corrispondenza, secondo le modalità di cui alla presente legge, gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica e che si trovino all'estero per motivi di lavoro o di studio.

3. Chi non esercita l'opzione di cui ai commi 1 e 2 può esprimere regolarmente il voto presso la sezione elettorale in Italia nelle cui liste è iscritto. L'opzione va esercitata ad ogni scadenza elettorale ed è quindi valida solo per una tornata elettorale.

4. Il primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«1. Gli elettori non possono farsi rappresentare nè inviare il voto per iscritto qualora votino nel territorio nazionale».

Art. 2.

1. Presso la Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno è istituito un Servizio elettorale permanente con il compito di redigere e di aggiornare periodicamente e dinamicamente, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero degli affari esteri, l'elenco degli elettori residenti all'estero che hanno esercitato la facoltà di esprimere il voto per corrispondenza secondo le modalità previste dall'articolo 3, di

predisporre tutte le operazioni elettorali compresa la redazione e la stampa delle schede e dei plichi elettorali e di vigilare sul complesso delle operazioni elettorali. Almeno trenta giorni prima della data delle elezioni in Italia il Servizio notifica l'opzione ai comuni di ultima residenza in Italia.

2. I comuni sono tenuti a sospendere dall'esercizio del voto politico in Italia coloro che hanno optato per il voto per corrispondenza relativamente alla tornata elettorale a cui si riferisce l'opzione stessa.

Art. 3.

1. L'opzione per il voto per corrispondenza deve essere comunicata dall'elettore agli uffici consolari operanti nella circoscrizione consolare di residenza tramite una apposita cartolina postale contenuta nella notifica con la quale l'Amministrazione attraverso le sue sedi periferiche lo ha informato della possibilità di opzione.

2. È dovere dell'elettore aggiornare nella cartolina i dati anagrafici e di residenza all'estero che lo riguardano.

3. La cartolina dovrà essere inviata dall'Amministrazione tramite le sedi periferiche almeno centoventi giorni prima della scadenza delle Camere e rispedita dall'elettore non oltre il quattordicesimo giorno successivo alla data di ricevimento.

4. Gli elettori di cui al comma 1 dell'articolo 1 devono far pervenire all'ufficio consolare competente, improrogabilmente entro il settantesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, la domanda per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 2.

5. In caso di elezioni anticipate le operazioni devono essere avviate immediatamente dopo lo scioglimento delle Camere.

Art. 4.

1. Ai fini della presente legge con l'espressione «uffici consolari» si intendono gli uffici di cui all'articolo 29 della legge 24

gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni.

Art. 5.

1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari, per informare gli elettori italiani dell'opportunità del voto per corrispondenza, utilizzano tutti gli strumenti di informazione in lingua italiana e i principali strumenti di informazione in lingua locale dei Paesi di residenza.

2. L'informazione può altresì essere realizzata sulla base di appositi finanziamenti alle associazioni degli emigrati riconosciute e ai patronati.

Art. 6.

1. Nella circoscrizione estera della Camera dei deputati e nella circoscrizione estera del Senato della Repubblica vengono eletti i deputati e i senatori nel numero previsto dalla Costituzione.

2. All'interno della circoscrizione estera sono individuate, con decreto del Presidente della Repubblica emanato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, più ripartizioni corrispondenti a grandi aree geografiche.

Art. 7.

1. Presso la corte di appello di Roma, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, è istituito l'ufficio centrale per la circoscrizione estera composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della corte di appello.

Art. 8.

1. Possono presentare liste per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione estera i partiti e gruppi politici che

hanno presentato liste con proprio contrassegno in almeno cinque circoscrizioni nazionali ai sensi dell'articolo 18-*bis* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria della corte di appello di Roma dalle ore 8 del trentesimo alle ore 20 del ventinovesimo giorno antecedenti quello di votazione. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 20 a 26 del medesimo testo unico.

2. Le liste di cui al comma 1 devono essere contraddistinte dal medesimo contrassegno depositato dal relativo partito o gruppo politico ai sensi dell'articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

3. Più liste che soddisfino i requisiti di cui al comma 1 possono presentare liste comuni di candidati. In tal caso le liste devono essere contrassegnate da un simbolo composito, formato dai contrassegni di tutte le liste interessate.

4. Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione geografica e non superiore al doppio di esso. I candidati dello stesso sesso presentati in ciascuna lista non possono superare i due terzi del totale.

Art. 9.

1. L'elettore traccia un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. L'elettore può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato compreso nella lista prescelta.

Art. 10.

1. Non oltre venti giorni prima della data stabilita per le elezioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori che abbiano esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo 3, il

plico contenente il certificato elettorale, la scheda ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare circoscrizionale; il plico conterrà altresì un foglio con le indicazioni per l'espressione del voto, il testo della presente legge e le liste dei candidati della propria ripartizione geografica.

2. Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e verranno inviate dall'elettore in unica busta. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.

3. Gli elettori di cui al comma 1 dell'articolo 2 che, a dodici giorni dalla data delle elezioni in Italia, non abbiano ricevuto a domicilio la scheda elettorale possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare, presentando ricevuta dell'avvenuta domanda di iscrizione nell'elenco degli elettori all'estero.

4. Una volta espresso il proprio voto nel rispetto dei principi contenuti all'articolo 48, secondo comma, della Costituzione, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda, se vota solo per la Camera dei deputati, o le due schede se vota sia per la Camera dei deputati sia per il Senato della Repubblica, sigilla la busta e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le elezioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

5. Quarantotto ore prima della apertura dei seggi elettorali i capi degli uffici consolari inviano alla corte d'appello di Roma i plichi con le buste pervenute e le comunicano il numero degli elettori della circoscrizione consolare che hanno esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo 3. Detti plichi sono spediti in un unico viaggio, per via aerea e con valigia diplomatica.

6. I capi degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute fuori tempo.

Art. 11.

1. Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione estera è costituito un seggio elet-

torale per ogni duemila elettori residenti all'estero che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1 con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. I seggi elettorali di ciascuna sezione sono competenti per lo spoglio dei voti provenienti da un'unica ripartizione elettorale estera. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi sulla base della suddivisione geografica di provenienza dei voti è effettuata a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione estera.

2. Per la costituzione dei seggi, l'onorario da corrispondere ai rispettivi componenti e le modalità di effettuazione dello spoglio e dello scrutinio dei voti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, intendendosi sostituito l'ufficio elettorale circoscrizionale con l'ufficio centrale per la circoscrizione estera.

Art. 12.

1. Concluse le operazioni di scrutinio, l'ufficio centrale per la circoscrizione estera, per ciascuna delle ripartizioni geografiche di cui all'articolo 6:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale della lista è data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti nell'ambito della ripartizione geografica;

b) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale individuale è data dalla somma dei voti di preferenza riportati dal candidato nella ripartizione geografica;

c) procede all'assegnazione dei seggi tra le liste di cui alla lettera *a)*. A tal fine divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella ripartizione per il numero dei seggi da assegnare in tale ambito; nell'effettuare tale divisione, trascura le eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale

della ripartizione. Divide quindi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono eventualmente ancora da attribuire sono assegnati alle liste per le quali le divisioni abbiano dati i maggiori resti, e, in caso di parità di resti, alla lista con la più alta cifra elettorale;

d) proclama quindi eletti, in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista, i candidati della lista stessa, secondo la graduatoria decrescente delle loro cifre individuali.

Art. 13.

1. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 12 che rimanga vacante, per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima ripartizione geografica al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria delle cifre elettorali individuali.

Art. 14.

1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti delle liste in competizione, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio nel territorio nazionale.

Art. 15.

1. Le modalità di svolgimento della campagna elettorale si intendono regolate dalle stesse leggi vigenti sul territorio nazionale fatte salve le limitazioni previste dagli ordinamenti degli Stati sul cui territorio risiedono gli elettori di cittadinanza italiana.

Art. 16.

1. Le norme della presente legge avranno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un comunicato attestante, per ciascun Paese in cui ri-

corrono le condizioni previste nel comma 1 dell'articolo 1, che sono state raggiunte intese atte a garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto per corrispondenza. Tali intese vanno definite secondo le modalità previste nei commi da secondo a sesto dell'articolo 25 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

2. Il Governo è autorizzato ad effettuare, anche anteriormente alla pubblicazione del comunicato di cui al comma 1, le operazioni preparatorie del procedimento elettorale.

Art. 17.

1. Il Governo presenta al Parlamento, entro i sei mesi successivi alle elezioni, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 18.

1. Chi commetta in territorio estero taluno dei reati previsti dal testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana. Le sanzioni previste nell'articolo 100 del medesimo testo unico, in caso di voto per corrispondenza, si intendono raddoppiate.

2. Chi, in occasione della elezione dei rappresentanti al Parlamento nazionale, vota sia per corrispondenza sia nel seggio di ultima iscrizione in Italia, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 100.000 a lire 500.000.

Art. 19.

1. Nei Paesi in cui non esistono rappresentanze diplomatiche sono raddoppiate le agevolazioni previste dalla legge 26 maggio 1969, n. 241. Per gli altri Paesi le agevolazioni sono abolite.

Art. 20.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalle prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge di revisione degli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione, che introduce la circoscrizione estera per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.